

## INSERTO

Commento a pag. II  
Testo a pag. V

**I quaderni tecnici di INAIL. Scale portatili: scelta, utilizzo e manutenzione** - L'INAIL ha presentato una nuova serie di documenti per i cantieri temporanei o mobili. Si tratta di documenti utili ad aumentare il livello di sicurezza nel settore delle costruzioni che hanno fornito metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. In questo numero, dopo gli *Inserti* sugli ancoraggi (*Ambiente&Sicurezza* n. 20/2014), sui parapetti provvisori (*Ambiente&Sicurezza* n. 22/2014), sui ponteggi fissi (*Ambiente&Sicurezza* n. 2/2015) e sulle reti di sicurezza (*Ambiente&Sicurezza* n. 4/2015), *Ambiente&Sicurezza* pubblica il quinto di questi documenti dedicato alle scale portatili.

Sui prossimi numeri saranno presentati i quaderni tecnici dedicati ai sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto e ai sistemi di protezione individuale dalle cadute.

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 18

**Macchine: non sempre il marchio CE è sinonimo di sicurezza** - L'esperienza sul campo insegna che, spesso, il marchio CE di adeguamento alla direttiva macchine non garantisce al cento per cento dalle non conformità, anche gravi, delle macchine stesse. Una storia di non conformità aiuta a orientarsi e a mettersi al riparo da incidenti e da conseguenze penali in sede di giudizio. Dall'acquisto all'installazione fino al collaudo e alla messa in esercizio tutti i consigli e le procedure per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Commento a pag. 43  
Testo a pag. 48

**Ancoraggi permanenti e non permanenti: una circolare interministeriale fa chiarezza** - Nella maggior parte delle installazioni sui tetti vengono utilizzati dispositivi di tipo non permanente, poi lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Ciò pone serie problematiche in quanto le caratteristiche che debbono possedere i dispositivi "permanentemente" sono manifestamente diverse da quelle dei "non permanentemente", basti pensare alla durabilità. L'uscita della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2015, n. 3, emanata di intesa con il ministero dello Sviluppo economico e con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e per la quale è stato sentito l'INAIL, permetterà di contribuire a risolvere una parte delle problematiche del settore.

Articolo a pag. 50

**I rischi e le soluzioni in cantiere in centro città** - In questo tipo di luogo di lavoro possono essere distinti i *rischi generali* dai *rischi particolari*. I primi sono trasversali a molte fasi, e quindi presenti in quasi tutta la durata del cantiere, gli altri invece sono caratteristici soltanto di alcune. Una adeguata progettazione del cantiere, a partire dalla viabilità interna fino alla segnaletica, deve essere il principio-base per garantire la sicurezza sia dei lavoratori sia dei comuni cittadini che transitano nelle aree limitrofe al cantiere stesso.

Massima e nota  
a pag. 73

**Lavoro in quota. Adozione dei sistemi di protezione** - In tema di tutela delle condizioni di lavoro, l'art. 115, D.Lgs. n. 81/2008, prefigura sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, la cui adozione non è obbligatoriamente contestuale (i sistemi non devono essere «*necessariamente presenti contemporaneamente*»); peraltro la norma indica chiaramente che la scelta dell'adozione di uno o più sistemi di protezione dipende dalle necessità del caso concreto («*idonei per l'uso specifico*»). Pertanto, l'osservanza formale della norma non esaurisce il tema della verifica dell'ottemperanza al precetto di legge (*Cassazione penale, sezione IV, 23 ottobre 2014 n. 44111*).

Massima e nota  
a pag. 74

**Sicurezza in cantiere. Responsabilità del datore di lavoro** - Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente perché le modalità attraverso le quali vengono eseguite le lavorazioni siano improntate al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, e che tali condizioni siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (*Cassazione penale, sezione IV, 17 novembre 2014 n. 47276*).

Massima e nota  
a pag. 75

**Sicurezza in cantiere. Ruolo e funzioni del coordinatore per l'esecuzione** - La funzione di vigilanza del coordinatore per l'esecuzione è alta e non si confonde con quella operativa demandata alla figure dell'impresa (datore di lavoro, dirigente, preposto): essa riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento. Quel che legittimamente resta sottratto ai compiti di vigilanza del CSE non è l'evento riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, ma il caso episodico e contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, ovvero da una episodica inosservanza di misure di sicurezza comunque predisposte. I compiti del coordinatore per l'esecuzione non possono risolversi nel disbrigo di attività formali e di verifiche astratte e superficiali, essendo egli tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. Quanto al dovere di presenza, pur non sussistendo l'obbligo di una presenza continuativa (operativa) sul cantiere, il CSE deve programmare ed effettuare le visite periodiche nel modo più idoneo e funzionale all'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, nonché a informarsi scrupolosamente sullo sviluppo dei lavori, verificando specificamente (per ciascuna fase) l'effettiva realizzazione e adozione delle prescritte misure di sicurezza (*Cassazione penale, sezione IV, 17 novembre 2014 n. 47283*).

## GRANDI RISCHI

Sintesi a pag. 70

**Sostanze pericolose. REACH** - Il regolamento (UE) della Commissione 20 febbraio 2015, n. 2015/282, modifica agli Allegati VIII, IX e X al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (in *G.U.C.E. L. del 21 febbraio 2015, n. 50*).

Sintesi a pag. 71

**OGM e impatto ambientale** - Il decreto del Ministero della Salute 22 gennaio 2015 proroga il divieto di coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, di cui al decreto interministeriale 12 luglio 2013, fino all'adozione delle misure comunitarie previste dall'art. 54, par. 3, regolamento citato e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (in *Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2015, n. 33*).

## RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 58

**La rimozione non autorizzata di alghe configura l'ipotesi di reato di discarica abusiva** - Con la sentenza n. 3943/2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal titolare di uno stabilimento balneare contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che aveva confermato la condanna di quest'ultimo per aver realizzato una discarica non rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti». In sintesi, per la Suprema Corte, la rimozione non autorizzata dalla battigia di alghe e di altri materiali non organici configura l'ipotesi di reato di discarica abusiva di cui all'articolo 256, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («Testo unico dell'ambiente»).

Massima e nota  
a pag. 77

**Strutture potenzialmente inquinanti** - L'acquirente di un immobile che notoriamente è stato utilizzato per lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti petroliferi deve conoscere, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, le condizioni (materiali e giuridiche) del bene acquistato ed è dunque anche consapevole del rischio ambientale connesso alla permanenza delle strutture e degli impianti precedentemente utilizzati per l'esercizio di un'attività obiettivamente pericolosa e inquinante, essendo notorio che tutti i siti adibiti a deposito di idrocarburi sono soggetti a contaminazione. Il mantenimento *in loco* di strutture che nel tempo subiscono un deterioramento, causando spandimenti e rilascio di sostanze inquinanti, comporta la prosecuzione dell'inquinamento e il suo aggravamento, rendendo il proprietario responsabile delle conseguenze inquinanti in ragione della posizione di custodia e di controllo sui beni, da considerarsi ancora potenzialmente produttivo di inquinamento (*TAR Veneto, sez. III, 28 ottobre 2014, n. 1348*).

Massima e nota  
a pag. 78

**Rifiuti e curatela fallimentare** - Il fallimento non può essere reputato un "subentrante", ossia un successore, dell'impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo, ne perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia solo relativa dei suoi atti, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento. Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest'ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul *munus publicum* rivestito dagli organi della procedura. Il curatore del fallimento, pertanto, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito (si veda l'art. 72, R.D. n. 267/1942), in via generale «non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge» (Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 1980, n. 3926). Nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall'art. 194, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l'articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa. Conseguentemente gli obblighi imposti da pregresse ordinanze sindacali di rimozione e smaltimento rifiuti non possono essere riversati sul Fallimento (*Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274*).

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 60

**Emissioni in atmosfera: stato dell'arte tra legislazione e giurisprudenza** - Dalle definizioni al regime di "deroghe ed esclusioni" fino alle sanzioni sono tante le componenti che caratterizzano la disciplina disposizioni in materia di «tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera». Considerata la recente integrazione alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, da parte del D.Lgs. n. 46/2014, decreto di recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "IED"), è utile effettuare un riepilogo sintetico delle principali disposizioni, anche alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

Articolo a pag. 66

**Decreto legislativo n. 102/2014: prestazioni energetiche e gruppi statici di continuità** - Gli obiettivi di risparmio energetico nazionale si basano sia sullo sviluppo di nuove tecnologie (con quelle elettriche che detengono un ruolo di primissimo piano) sia sull'introduzione di nuovi strumenti tecnico-legislativi finalizzati all'attuazione di politiche correttive del consumo e della produzione energetica, oltre che a un aggiornamento costante degli operatori di settore. Il panorama legislativo italiano, di recente riformato dal D.Lgs. n. 102/2014, attuativo della direttiva 2012/27/UE, attraverso il D.M. 28 dicembre 2012, definisce gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico - crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti e nuovi progetti ammessi alla presentazione per il rilascio dei certificati bianchi ("Titoli di efficienza energetica", o TEE), tra i quali sono compresi i sistemi statici di continuità.

Sintesi a pag. 70	<b>Combustibili per uso marittimo. Tenore di zolfo</b> - La <i>decisione di esecuzione (UE) della Commissione 16 febbraio 2015, n. 2015/253</i> , fissa i metodi e le frequenze di campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE, per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (in <i>G.U.C.E. L. del 17 febbraio 2015, n. 41</i> ).
Sintesi a pag. 71	<b>Lotta all'effetto serra. Operatori aerei</b> - Il <i>regolamento (UE) della Commissione 9 febbraio 2015, n. 2015/180</i> , reca l'elenco aggiornato degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo ex Allegato I alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo (in <i>G.U.C.E. L. del 10 febbraio 2015, n. 34</i> ).
Massima e nota a pag. 79	<b>Acque meteoriche di dilavamento</b> - La nuova formulazione dell'art. 74, lettera h), D.Lgs. n. 152/2006, ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed ha eliminato l'inciso « <i>intendendosi per tali</i> » (cioè acque meteoriche di dilavamento) « <i>anche quelle venute in contatto con sostanze (...) non connesse con le attività esercitate nello stabilimento</i> ». A ben vedere, l'eliminazione dell'inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, sta a indicare proprio l'intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento: l'eliminazione dell'inciso, insomma, non ha affatto ampliato il concetto di « <i>acque meteoriche di dilavamento</i> », ma, al contrario, lo ha ristretto in un'ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche. Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge. Va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Per acque meteoriche di dilavamento si intendono, quindi, solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti ( <i>Cassazione penale, sez. III, 22 gennaio 2015, n. 2832</i> ).